

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Gli standard regionali

Regione Siciliana
Dipartimento dell' Istruzione e
della Formazione Professionale

Luglio 2011

Indice

Quadro Normativo di riferimento	4
1 - Caratteristiche Generali dell’Offerta Formativa Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)	6
1.1 - Definizione del Sistema Regionale di IeFP	6
1.2 - Organismi istituzionali che erogano l’offerta formativa di IeFP	8
1.3 - Articolazione dell’offerta formativa regionale di IeFP	8
2 - Criteri di Accreditamento degli Enti di Formazione Professionale e degli Istituti Professionali per la Realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	9
2.1 - Accreditamento degli Enti di Formazione Professionale	9
2.2 - Accreditamento degli Istituti Professionali	10
3 - Repertorio dell’Offerta Regionale di IeFP – Standard Formativi e Professionali	11
3.1 - Modalità di Aggiornamento del Repertorio dell’Offerta Regionale di IeFP	13
4 - Standard Formativi/Professionali dei Percorsi del Sistema Regionale di IeFP	14
5 - Standard Relativi all’Organizzazione dei Percorsi Triennali di IeFP	15
5.1 - Percorsi Triennali	15
5.1.1 - Indicazioni per la formazione dei corsi	15
5.2 - Percorsi Triennali di Sussidiarietà Complementare.....	16
5.3 - Percorsi Triennali di Sussidiarietà Integrativa	16
5.4 - Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti	18
5.5 - Quarto anno	19
5.6 - Corso Annuale per l’accesso all’Esame di Stato per gli Studenti che conseguono il Diploma di Qualifica Quadriennale	19

6 - Standard Minimi del Processo di Valutazione dei Percorsi di IeFP e Certificazione delle Competenze	20
6.1 - Il Processo di Valutazione degli apprendimenti	20
6.2 - Certificazione dei Percorsi	20
6.3 - Modelli di Certificazione	22
7 - Validità dell'Anno Formativo e Organizzazione delle Prove Finali	23
7.1 - Obbligo di Frequenza	23
7.2 - Esami di Qualifica Professionale Triennale	23
7.3 - Commissione d'Esame	24
7.4 - Composizione del Voto d'Esame	25
7.5 - Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale	25
7.6 - Esami per gli alunni con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento ..	26
8 - Passaggi Reciproci tra il Sistema dell'Istruzione e il Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Passaggi interni al Sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale	27
8.1 - Passaggi Interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale	27
8.2 - Raccordi fra Canali Formativi Differenti	28
8.2.1 - Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione	28
8.2.2 - Passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale	28
8.3 - Quadro Riassuntivo	29
8.4 - Il Processo di Riconoscimento dei Crediti Formativi	30
9 - Disposizioni finali.....	33

Quadro Normativo di Riferimento

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto:

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;

dello Statuto della Regione Siciliana concernente la competenza della Regione in materia di istruzione;

della Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 15 gennaio 2004 sugli standard formativi delle competenze di base;

dell'Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi;

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, capo III contenente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 05 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali triennali;

della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 concernenti l'Obbligo di Istruzione;

dell'Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;

del D.M. n. 139/2007 e del relativo allegato tecnico;

dell' Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 05 Febbraio 2009 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, relativi alle 19 figure in esito ai percorsi triennali di IeFP;

del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, "Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale";

dell'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, con il quale si dà avvio alla messa a regime dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, recepito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale del 29 maggio 2010;

della Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti

Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

della Delibera n. 341 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 1 settembre 2011, possono realizzare l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

della Delibera n. 342 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato recepito il sopra citato Accordo del 29 aprile 2010;

dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

delle Linee Guida della citata Intesa che definiscono le caratteristiche dell'offerta sussidiaria che gli Istituti professionali possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

dell'Accordo territoriale tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale e l'USR, sottoscritto in data 26 gennaio 2011, per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 n. 87;

dell'atto integrativo all'accordo territoriale del 26 gennaio 2011 per l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale da parte degli istituti professionali statali per il conseguimento delle qualifiche di operatore delle imbarcazioni da diporto, operatore alla riparazione dei veicoli a motori, operatore ai servizi di vendita, operatore dei servizi logistici, operatore delle lavorazioni artistiche e operatore del benessere.

Si è, altresì, tenuto conto:

dell'esperienza maturata nell'ambito dei percorsi triennali sperimentali integrati, attivati nella Regione Sicilia a seguito dell'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

della natura di integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

dell'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea;

della riforma del sistema educativo nazionale introdotta dalla legge n. 53/2003 che ha determinato la ridefinizione della struttura del secondo ciclo, articolato in sistema dell'Istruzione secondaria superiore e sistema dell'istruzione e formazione professionale identificando quale canale distinto, ma parallelo e comunicante, il sistema integrato di Istruzione e Formazione Professionale.

1 - Caratteristiche Generali dell'Offerta Formativa Regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Il principale riferimento per lo sviluppo dei sistemi educativi, oggi, è la strategia di Europa 2020 fondata sull'investimento in *politiche educative* che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di un'economia sempre più basata sulla conoscenza. In particolare la Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico evidenzia come *"L'istruzione e la formazione professionale possono motivare all'apprendimento, dare agli studenti maggiore flessibilità, mettere in atto una pedagogia più appropriata e rispondere meglio alle aspirazioni dei giovani"* sottolineando come l'abbandono scolastico *"rappresenti una perdita di opportunità per i giovani e di potenzialità per la società e l'economia"*.

Pertanto, il nuovo sistema di Istruzione e Formazione Professionale deve:

- promuovere il raggiungimento del successo formativo, rafforzando le potenzialità e le competenze di ciascuno;
- costruire un sistema educativo che si basi sia sul dialogo sociale sia sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori istituzionali e formativi;
- valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro e cultura umanistica/scientifica/tecnologica al fine di creare un rapporto positivo tra sistema formativo e mondo del lavoro;
- sostenere l'organicità dell'offerta di istruzione e formazione sul territorio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, garantendo un'efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse;
- individuare i luoghi formativi, che rappresentano contesti nei quali i diversi soggetti esercitano la loro autonomia culturale e professionale, coerentemente con le esigenze e le specificità territoriali;
- favorire l'utilizzo della flessibilità curricolare, organizzativa e didattica nella costruzione di percorsi coerentemente curvati con riferimento ai bisogni formativi del territorio;
- assicurare la stabilità del sistema formativo in collegamento con il mondo del lavoro e caratterizzato da una flessibilità che migliori l'inserimento nella realtà lavorativa tipica del territorio;
- sostenere e rafforzare l'identità peculiare del sistema di istruzione e formazione professionale in base al profilo educativo, culturale e professionale (PECuP) che garantisce risultati equivalenti al termine dei percorsi.

Il presente documento definisce il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Capo III del decreto legislativo n.226/2005.

1.1 - Definizione del Sistema Regionale di IeFP

La definizione di un sistema regionale di IeFP è funzionale al raggiungimento delle mete del sistema, valorizzando tutte le risorse a disposizione, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Nello specifico, l'articolazione del sistema regionale risponde alla necessità di operare su due livelli di intervento:

- il livello intersettoriale ed organizzativo, favorendo l'integrazione tra scuole e istituzioni formative, in una prospettiva di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni secondo standard di efficacia ed efficienza, anche allo scopo di conseguire risultati significativi in termini di riduzione della dispersione scolastica;
- il livello curricolare, favorendo l'integrazione, nei percorsi di educazione formale, tra sapere teorico e sapere pratico-operativo all'interno dei curricoli, sostenendone l'arricchimento con nuove opportunità formative (attraverso stage/tirocini formativi, attività laboratoriali, ecc.) più vicine al mondo del lavoro.

I percorsi di istruzione e formazione professionale si configurano come offerta formativa sul territorio regionale, la cui unitarietà è garantita:

- dalla rispondenza dei percorsi a quanto previsto nell'Accordo del 29 aprile 2010 e nell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 16 dicembre 2010;
- dal conseguimento da parte degli studenti delle competenze previste per l'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/07;
- dalle modalità di rilascio delle qualifiche previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 226/2005 e regolamentate dalla Regione con il presente atto;
- dal rilascio della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con riferimento alle competenze relative agli assi culturali di base di cui al D.M. n. 139/07; la certificazione avverrà secondo quanto previsto dal D.M. 9/2010 e il suo rilascio avverrà a cura del soggetto formativo (Istituto Professionale o Ente di Formazione) presso cui lo studente frequenta al momento dell'assolvimento dell'obbligo;
- dal confronto e dall'arricchimento reciproco tra soggetti formativi dotati di diverse competenze, esperienze didattiche, opzioni metodologiche, dotazioni organiche e strumentali, che possono essere messe in sinergia per conseguire obiettivi condivisi;
- dai raccordi organici tra i soggetti formativi in modo tale da rendere reversibili i percorsi degli allievi, per consentire orientamento in itinere e passaggi assistiti, al fine di evitare che scelte precoci possano condurre ad insuccessi o abbandoni.

Il perseguimento delle mete di sistema si deve sviluppare secondo le seguenti linee di azione:

- competenze di base e prevenzione della dispersione: tale linea deve prevedere azioni mirate al sostegno motivazionale, all'orientamento, al recupero delle competenze di base, compreso il ricorso a percorsi personalizzati che prevedano metodologie attive, partecipative e laboratoriali;
- professionalizzazione: tale linea deve prevedere azioni di arricchimento e approfondimento del curriculum relativo alle competenze tecniche e professionali specifiche della figura in esito al percorso, con particolare ricorso all'utilizzo di laboratori/stage, di simulazioni e metodologie che facilitino l'orientamento, la socializzazione al lavoro, la costruzione di una immagine realistica della professionalità, al fine di realizzare scelte consapevoli nella prosecuzione del percorso di crescita personale e lavorativa;
- passaggi tra il sistema dell'istruzione ed il sistema dell'IeFP: tale linea deve prevedere interventi volti a favorire il passaggio tra i sistemi ed il reciproco riconoscimento dei crediti.

1.2 - Organismi Istituzionali che Erogano l'Offerta Formativa di IeFP

Gli organismi che possono erogare l'offerta formativa di IeFP sono le seguenti Istituzioni Formative accreditate:

1) gli *enti di formazione professionale* che hanno realizzato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007 e che possiedono i requisiti successivamente indicati nelle presenti Linee Guida;

2) gli *istituti professionali statali* che possono fornire percorsi di qualifica di IeFP in regime di sussidiarietà sulla base del D.P.R. n. 87/2010 e dell'Accordo Territoriale tra Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 26 gennaio 2011 e delle successive integrazioni.

1.3 – Articolazione dell'Offerta Formativa Regionale di IeFP

L'offerta formativa regionale di IeFP si sviluppa in:

- *percorsi formativi triennali* finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale corrispondente a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- *quarto anno finalizzato* al conseguimento di un Diploma professionale corrispondente a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- *corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato* di cui al D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 (capo III Linee Guida);
- *percorsi modulari e individualizzati* finalizzati al recupero delle competenze attraverso esperienze di apprendimento opportunamente calibrate;
- *percorsi destrutturati biennali* finalizzati al recupero dei drop-out per il conseguimento della qualifica professionale. Tali percorsi, finalizzati a sostenere progetti mirati sui bisogni specifici dei singoli allievi da riportare in formazione, si articoleranno secondo le seguenti fasi che potranno prevedere una durata complessiva anche inferiore al triennio:
 1. bilancio delle competenze formali, informali e non formali e progettazione del percorso formativo individuale;
 2. interventi di recupero delle competenze di base e di cittadinanza;
 3. inserimento in un percorso di qualifica.

I percorsi formativi sono rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni ed in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione e consentono ***l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale*** previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito dei percorsi in oggetto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione si fa riferimento ai risultati di apprendimento (D.M. n. 139/07), alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006) e alle competenze, conoscenze ed abilità elencate, per ogni figura professionale, negli allegati dell'Accordo del 29 aprile 2010.

2 - Criteri di Accreditemento degli Enti di Formazione Professionale e degli Istituti Professionali per la Realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Gli Enti di Formazione Professionale e gli Istituti Professionali possono realizzare i percorsi di IeFP solo se specificatamente accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui alle presenti Linee Guida.

2.1 – Accreditemento degli Enti di Formazione Professionale

In conformit  alla normativa vigente, si definiscono i seguenti criteri generali cui devono rispondere gli Enti di Formazione Professionale accreditati:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo Statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a fare acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007;
- c) applicare il C.C.N.L. per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'art. 1 del predetto Decreto Interministeriale;
- d) prevedere, in relazione ai saperi ed alle competenze di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale, l'utilizzazione di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza lavorativa quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'Accordo Quadro in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
- e) prevedere relazioni stabili con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialit  nella progettazione e nella gestione delle attivit  didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre, al momento delle disposizioni vigenti, di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

2.2 – Accredimento degli Istituti Professionali

Gli Istituti Professionali che intendono avviare i percorsi di IeFP nell'ambito dell'offerta sussidiaria integrativa, sulla base della normativa vigente, devono essere accreditati presso la Regione Siciliana. La procedura di accreditamento va effettuata utilizzando l'apposita piattaforma informatica prevista nel sito del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale. In particolare all'atto della richiesta di attivazione dei percorsi di IeFP le istituzioni scolastiche interessate dovranno avere almeno avviato la procedura ed acquisito il CIR (codice identificativo Regionale) che viene generato insieme alla password per l'accesso in piattaforma all'atto della registrazione.

3 – Repertorio dell’Offerta Regionale di IeFP – Standard Formativi e Professionali

L’offerta di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana si basa sul “Repertorio Nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale” (di seguito Repertorio), costituito dai percorsi di qualifica e di Diploma professionale, riconducibili a figure di differente livello relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

Detto Repertorio si riporta nel presente documento e ne costituisce parte integrante.

Nello specifico, nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 226/05, artt. 18 e 27, c. 2, lett. a) e della L. 40/07, art. 13, c. 1-quinquies, il Repertorio è costituito dall’insieme delle qualifiche e dei diplomi riconducibili a “figure di differente livello, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio”.

Per *Figura* si intende uno standard assunto a livello di sistema Paese e costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali caratterizzanti, declinate in rapporto alle attività più significative identificate a partire dai processi di lavoro, riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale. La figura può comprendere indirizzi, i quali costituiscono diversi orientamenti formativi che rappresentano una caratterizzazione del processo della figura per prodotto /servizio /ambito/lavorazione. La figura e l’indirizzo sono descritti tenendo conto della corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi con i livelli previsti dal Quadro Europeo delle Qualifiche.

L’Accordo del 29 aprile 2010 ha ridefinito le sottoelencate figure professionali, nonché i relativi standard formativi delle competenze tecnico-professionali di riferimento nazionale per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

FIGURE PROFESSIONALI PER I PERCORSI TRIENNALI (ALLEGATO 2 ACCORDO STATO-REGIONI DEL 29 APRILE 2010)

- 1 - OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
- 2 - OPERATORE DELLE CALZATURE
- 3 - OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
- 4 - OPERATORE EDILE
- 5 - OPERATORE ELETTRICO
- 6 - OPERATORE ELETTRONICO
- 7 - OPERATORE GRAFICO
- 8 - OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
- 9 - OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- 10 - OPERATORE DEL LEGNO

- 11 - OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
- 12 - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
- 13 - OPERATORE MECCANICO
- 14 - OPERATORE DEL BENESSERE
- 15 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
- 16 - OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA
- 17 - OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE
- 18 - OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
- 19 - OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
- 20 - OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
- 21 - OPERATORE AGRICOLO

**FIGURE PROFESSIONALI PER I PERCORSI QUADRIENNALI (ALLEGATI 4 E 5 ACCORDO STATO-REGIONI DEL
29 APRILE 2010)**

- 1 - TECNICO EDILE
- 2 - TECNICO ELETTRICO
- 3 - TECNICO ELETTRONICO
- 4 - TECNICO GRAFICO
- 5 - TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- 6 - TECNICO DEL LEGNO
- 7 - TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE
- 8 - TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
- 9 - TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
- 10 - TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
- 11 - TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

- 12 - TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA
- 13 - TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
- 14 - TECNICO AGRICOLO
- 15 - TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
- 16 - TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO
- 17 - TECNICO DELL'ACCONCIATURA
- 18 - TECNICO DI CUCINA
- 19 - TECNICO DI IMPIANTI TERMICI
- 20 - TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
- 21 - TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

3.1 – Modalità di Aggiornamento del Repertorio dell’Offerta Regionale di IeFP

Il Quadro degli Standard Professionali e il Repertorio dell’offerta formativa regionale (profili, classificazione e denominazione dei percorsi e delle certificazioni) mantengono un carattere aperto e sono soggetti a periodico aggiornamento rispetto:

- alle trasformazioni socio-economiche del contesto territoriale siciliano;
- al processo di definizione a livello nazionale di un quadro univoco per l’interazione e la leggibilità dei diversi sistemi territoriali di IeFP, con particolare riferimento ai lavori del Tavolo Unico Nazionale attivato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e che coinvolge il M.I.U.R., il coordinamento delle Regioni e le Parti Sociali e che ha il compito di definire il sistema nazionale degli standard minimi formativi, professionali e di riconoscimento e certificazione delle competenze.

All’aggiornamento e alla revisione del quadro degli standard regionali provvede periodicamente il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.D.G. n. 1532 del 14 aprile 2011.

4 - Standard Formativi/Professionali dei Percorsi del Sistema Regionale di IeFP

La definizione degli standard formativi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione del sistema di IeFP, finalizzato alla trasparenza, alla comparabilità e alla trasferibilità delle qualifiche rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Tali standard si basano su quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 23 aprile 2008 – EQF (*European Qualification Framework*) in riferimento ai seguenti concetti:

- **conoscenze**: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- **abilità**: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
- **competenze**: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Gli standard formativi fanno quindi riferimento ai seguenti documenti:

- per le **competenze di base e di cittadinanza**, all'allegato 1 del D.M. n.139/07, nell'ambito del quale vengono raccolte, suddivise su quattro assi culturali, le competenze funzionali all'obbligo di istruzione fino al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria superiore (tali competenze vengono approfondite nel terzo anno dei percorsi di IeFP). I quattro assi culturali sono: l'asse dei linguaggi, l'asse matematico, l'asse scientifico-tecnologico e l'asse storico – sociale;
- per le **competenze tecnico-professionali**, agli standard previsti dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione (2010 – 2011) dei percorsi di istruzione e formazione professionale ex art. 27, comma 2 del Dlgs n. 226/05.

5 - Standard Relativi all'Organizzazione dei Percorsi di IeFP

5.1 – Percorsi Triennali

I percorsi di IeFP di durata triennale sono articolati in un biennio finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l' attestato di qualifica professionale relativo alla figura/profilo scelto, titolo idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia per il proseguimento del 4° anno dei percorsi per il conseguimento del Diploma di Tecnico. L'eventuale rientro da parte dell'allievo nel sistema di Istruzione è previsto secondo quanto indicato nel paragrafo 8.2.1 delle presenti linee guida.

Ciascuna annualità ha una durata di 1056 ore annue, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. b, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87. Le 1056 ore comprendono:

- un'area relativa allo sviluppo delle competenze di base il cui obiettivo è quello di fornire ai giovani una adeguata preparazione attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico/tecnologico, storico/sociale) così come previsto dagli allegati 1 e 2 del D.M. n. 139/2007;
- un'area relativa allo sviluppo delle competenze tecnico – professionali, così come previsto dal Repertorio. In tale area, a partire dal secondo anno, si dovranno prevedere attività di stage, laboratori di simulazione aziendale, alternanza scuola lavoro, con la finalità di integrare reciprocamente le attività formative d'aula con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa.

Al termine di ciascuna annualità è prevista un' apposita valutazione/scrutinio finalizzata alla certificazione delle competenze, a seguito della verifica dei requisiti educativi, culturali e professionali acquisiti dall'alunno.

A conclusione del secondo anno gli studenti conseguono la certificazione di competenze attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 e dell'Accordo in Conferenza Unificata Stato – Regioni del 28 ottobre 2004.

A conclusione del percorso triennale è, invece, previsto l'esame finale per il conseguimento della "Qualifica professionale", titolo che certifica:

- il consolidamento delle conoscenze e competenze di base;
- la capacità di utilizzare competenze di processo in relazione alle tecniche e alle metodologie presenti nell'area professionale di riferimento;
- la formazione culturale di cittadinanza.

5.1.1 – Indicazione per la formazione dei corsi

Il numero minimo degli iscritti alla prima annualità dei percorsi di IeFP è di norma non inferiore a 22 unità, fatta salva la normativa nazionale vigente in materia. Tale numero può essere ridimensionato a 20 unità in ragione della presenza di alunni diversamente abili e di attivazione di percorsi in aree particolarmente disagiate a livello territoriale (comunità montane o piccole isole).

Per le classi articolate il numero minimo degli iscritti è pari a 12 unità.

5.2 – Percorsi Triennali di Sussidiarietà Complementare

Relativamente all'offerta formativa di tipo complementare, gli Istituti Professionali e gli Enti di Formazione devono attenersi al monte ore annuale riportato nella seguente tabella:

Aree formative	Assi culturali	Monte ore annuale			
		1°anno	2° anno	3° anno	totali
Competenze di base	Linguaggi	132	132	132	396
	Matematico	66	66	66	198
	Scientifico-tecnologico	132	132	66	330
	Storico sociale e cittadinanza	165	132	99	396
Competenze tecnico-professionali	Materie dell'Area di indirizzo	561	429	462	1452
	Stage/Laboratorio/Simulazione Aziendale/Alternanza Scuola-Lavoro	0	165	231	396
Totale		1056	1056	1056	3168

Al fine di assicurare il successo formativo, si prevede una flessibilità didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative interessate.

Pertanto, le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale, possono, all'interno del quadro orario strutturato nella tabella precedente e nell'ambito della propria autonomia, variare il monte ore previsto utilizzando una flessibilità tra le Aree Formative pari al 10% e una flessibilità all'interno delle singole Aree Formative pari al 20%.

5.3 – Percorsi Triennali di Sussidiarietà Integrativa

Con l'Accordo Territoriale siglato il 26 gennaio 2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed il successivo Atto integrativo all'Accordo Territoriale sottoscritto il 20 Aprile 2011, si è dato seguito alle indicazioni di cui al Capo II delle linee guida allegate all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 in materia di Offerta sussidiaria di percorsi di IeFP da parte degli Istituti professionali della Regione, adottata con D.M. 4/2011 (Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale).

Le qualifiche attivabili in regime di sussidiarietà integrativa, ai sensi del citato Accordo Territoriale del 26 gennaio 2011 e successive integrazioni sono:

1. Operatore dell'abbigliamento (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);

2. Operatore delle calzature (settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
3. Operatore delle produzioni chimiche (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
4. Operatore edile (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
5. Operatore elettrico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
6. Operatore elettronico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
7. Operatore grafico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
8. Operatore del legno (settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
9. Operatore meccanico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
10. Operatore di impianti termoidraulici (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica);
11. Operatore della ristorazione (settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera);
12. Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
13. Operatore amministrativo segretariale (Settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
14. Operatore della trasformazione agroalimentare (Settore Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale);
15. Operatore agricolo (Settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale);
16. Operatore delle imbarcazioni da diporto (settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
17. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica);
18. Operatore ai servizi di vendita (settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
19. Operatore dei sistemi e dei servizi logistici (settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali).

Le qualifiche di Operatore del benessere e Operatore delle Lavorazioni Artistiche potranno essere rilasciate sulla base di specifiche convenzioni tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e, rispettivamente, gli Istituti Professionali e gli ex Istituti d'arte Statali e Regionali.

In particolare le istituzioni scolastiche, data la particolare struttura della sussidiarietà integrativa, assumeranno le relative delibere degli OO.CC. nel rispetto dei seguenti criteri:

- assicurare una solida preparazione di base che abbia come riferimento primario i traguardi formativi previsti dall'obbligo di istruzione e formazione (D.M.139/2007);
- assicurare una preparazione professionale che consenta la spendibilità su tutto il territorio nazionale dei titoli regionali con riferimento agli standard di competenze – declinati in abilità minime e conoscenze essenziali – definiti nell'allegato 2 all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010;
- favorire un solido legame con il contesto socio-economico del territorio di riferimento;
- prestare massima attenzione all'intreccio tra competenze proprie delle qualifiche con abilità e competenze di cui alle Linee Guida – Direttiva 65/2010 di cui all'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 87 del 15 Marzo 2010.

Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa gli istituti professionali assicureranno, come soglia minima, per gli insegnamenti e le attività di indirizzo, le previste ore di ordinamento secondo la tabella seguente:

Area delle Competenze tecnico professionali	I anno	II anno	III anno
Materie e attività caratterizzanti il profilo professionale	396	396	561

Al fine di favorire il pieno conseguimento delle competenze professionali attese nel profilo in uscita, le Istituzioni Scolastiche utilizzeranno di norma le quote di autonomia di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 87/2010, per il potenziamento delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e professionalizzanti, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2.2 delle Linee Guida allegate all'Intesa del 16 dicembre 2010, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 64 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e delle previsioni di cui all'Accordo Territoriale del 26.01.2011, che non prevede ulteriori oneri a carico delle parti sottoscrittenti per la sussidiarietà di tipo integrativo.

Per quanto attiene alla flessibilità di cui al comma 3, lettera c, dell'art. 5 del D.P.R. 87/2010 la stessa va riferita alle attività e agli insegnamenti di indirizzo.

Viene prevista, altresì, la possibilità di un'offerta integrativa di attività di Alternanza scuola-lavoro da effettuare al di fuori delle 1056 ore annuali, al fine di contribuire all'orientamento professionale degli studenti ed alla realizzazione di organici raccordi con il mondo del lavoro, utilizzando i fondi erogati a tal fine dal MIUR e/o i fondi FSE.

5.4 – Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti

Nell'ambito dei percorsi di IeFP le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale, nel caso in cui saranno disponibili le risorse finanziarie necessarie, potranno attuare Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti (Larsa). Questi laboratori rappresentano lo strumento utile a favorire processi di apprendimento personalizzati e di recupero o sviluppo delle competenze oggetto degli standard del percorso formativo.

L'articolazione oraria di tali laboratori dovrà essere strutturata secondo la tabella seguente:

Area formativa	Monte ore annuale		
	1° anno	2° anno	3° anno
LARSA	da 50 a 100	da 50 a 100	da 50 a 100

In particolare i Larsa saranno volti alle seguenti finalità:

- recuperare le conoscenze di base e riequilibrare i livelli degli apprendimenti;
- approfondire le conoscenze acquisite;
- implementare e valorizzare le eccellenze.

5.5 - Quarto anno

Al termine del terzo anno, dopo il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale relativa alla figura/profilo scelto, è previsto un quarto anno finalizzato al conseguimento del Diploma di Tecnico Professionale, di cui agli allegati 4 e 5 dell'Accordo Stato - Regioni del 29 aprile 2010. L'articolazione del IV anno è uguale a quella prevista per il terzo anno di cui al paragrafo 5.2.

5.6 - Corso Annuale per l'accesso all'Esame di Stato per gli Studenti che conseguono il Diploma di Qualifica Quadriennale

Per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di qualifica quadriennale e che intendano proseguire nel percorso di istruzione per il conseguimento del Diploma quinquennale di Istruzione Superiore, la Regione Siciliana, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, definisce forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Enti di Formazione professionale finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato ai sensi del D.M n. 4/2011 - capo III.

6 - Standard Minimi del Processo di Valutazione dei Percorsi di IeFP e Certificazione delle Competenze

Nell'ambito del sistema regionale di IeFP, elemento centrale è costituito dalla valutazione degli apprendimenti. Il processo di valutazione è efficace laddove prevede la definizione dei livelli di apprendimento in relazione agli obiettivi prefissati nonché misura i progressi realizzati di anno in anno dallo studente durante il percorso complessivo di crescita.

6.1 – Il Processo di Valutazione degli Apprendimenti

La valutazione si sviluppa, quindi, secondo le seguenti macro-dimensioni:

- *valutazione formativa*, ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento e di supporto alla motivazione;
- *valutazione delle prestazioni professionali* previste per il profilo, vale a dire riscontro della capacità di "agire" e quindi delle competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali;
- *valutazione dello stage* (eventuale) che prevede il coinvolgimento dell'azienda come soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto lavorativo reale.

Le prove di valutazione nei percorsi di IeFP vanno impostate in riferimento agli standard formativi minimi. Per la realizzazione delle prove di valutazione formative e professionali vanno utilizzati specifici strumenti, quali questionari, griglie di osservazione, prove scritte, controllo qualità dei prodotti formativi e similari, preventivamente predisposti e resi pubblici in fase di programmazione in coerenza con il tipo di competenza da valutare. In particolare la natura prettamente operativa della competenza può essere rilevata mediante assegnazione di compiti la cui realizzazione implica abilità derivanti anche da più discipline. Pertanto, valutare le competenze significa individuare strumenti per accertare quale e quanta operatività lo studente mette in campo per realizzare uno o più compiti ascritti a una o più competenze. La valutazione del possesso della competenza è da effettuare attraverso la somministrazione di più prove in un arco di tempo determinato e presuppone l'assimilazione delle conoscenze.

6.2 – Certificazione dei Percorsi

Il processo di valutazione è alla base del sistema di certificazione che risponde all'esigenza di facilitare la spendibilità dei saperi e delle competenze conseguiti dagli allievi, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuovere il riconoscimento dei crediti formativi. Secondo le indicazioni europee, la certificazione favorisce la mobilità delle persone in una dimensione territoriale (transitabilità a livello regionale, nazionale ed europeo) ed intersistemica (passaggi reciproci tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro).

L'oggetto proprio della certificazione, finale ed intermedia, nonché del riconoscimento formale del credito formativo è, pertanto, la competenza e non il percorso o il segmento di percorso (unità didattica – modulo – unità formativa) che è invece finalizzato al suo sviluppo.

Il sistema regionale di IeFP richiama, in materia di certificazione finale ed intermedia e di standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il quadro comune normativo di riferimento per le Istituzioni Scolastiche e per gli Enti di Formazione,

costituito dal combinato degli Accordi nazionali siglati in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 e 5 ottobre 2006, dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 (Modelli A e B) e dal D.M. n. 86/2004.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, i soggetti attuatori dei percorsi di IeFP, ossia Istituti Professionali Statali ed Enti di Formazione, sono tenuti a fornire le certificazioni che attestano le competenze acquisite (finali o intermedie) in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso prescelto di IeFP ed in riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali di cui all'Accordo del 29 aprile 2010.

Gli Accordi siglati a livello nazionale esplicitano alcune condizioni minime di raffrontabilità degli elementi di percorso in termini di *Unità formative*¹. Ai fini del raffronto tra i percorsi e del riconoscimento dei crediti, gli orientamenti nazionali richiedono infatti: una strutturazione della progettazione dei percorsi di IeFP per unità formative e la rintracciabilità e la leggibilità di alcuni elementi delle unità formative, quali conoscenze e abilità, intesi quali fattori che documentano le competenze acquisite. I crediti formativi sono, pertanto, definiti in termini di competenze rispetto al Profilo prescelto, secondo gli obiettivi specifici di apprendimento determinati dal combinato di conoscenze-abilità descritte nel Repertorio.

La certificazione delle competenze è resa possibile, quindi, dalla progettazione dei percorsi formativi in unità formative formulate sulla base degli standard formativi e professionali previsti nel Repertorio. L'architettura del singolo percorso di IeFP è, pertanto, organizzata con una struttura per moduli che consente di acquisire:

- dichiarazioni di competenza al termine di ogni modulo su segmenti di percorso rilasciate su modulistica regionale a seguito di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti;
- certificazione delle competenze a conclusione dell'intero percorso. Tale certificazione finale è acquisibile:
 - ✓ se è dimostrato il possesso da parte dell'allievo di tutte le dichiarazioni intermedie;
 - ✓ se, a giudizio del soggetto attuatore (istituzione scolastica o ente di formazione), si ritiene che il candidato, pur in mancanza di alcune dichiarazioni intermedie, abbia acquisito complessivamente le competenze previste dal percorso di riferimento.

¹ Per Unità Formativa si intende un'articolazione del percorso: a) in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso; b) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate. L'Accordo 28/10/04 (mod. B) indica chiaramente che il "termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari) ma che siano caratterizzate da multidisciplinarietà e da una valutazione delle evidenze. Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso che sia in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi finali dell'intero percorso e che contenga gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate. L'insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso. La struttura autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla certificabilità dei risultati intermedi di apprendimento." L'Accordo sopra citato indica altresì che "le ore sono riferite ad ogni unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse. I contenuti dell'Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle conoscenze ed alle capacità, individuati quali componenti della competenza; essi fanno riferimento alle aree di sapere 'toccate' dal percorso formativo e non alle singole materie trattate". Nel documento tecnico allegato all'Accordo Stato Regioni del 15/01/04 e relativo gli standard formativi minimi delle competenze di base si precisa che la "divisione tra le aree ha la funzione di accorpare le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline". Tutto ciò è poi ripreso in modo esteso e sistematico nelle Linee Guida per la compilazione dell'attestato finale e della certificazione intermedia (mod. A e B, ex Accordo 28/10/04), approvate nell'ambito dell'Accordo Stato - Regioni relativo agli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali del 5 luglio 2006, specificamente al punto 6 (competenze acquisite).

6.3 – Modelli di Certificazione

La certificazione regionale in esito ai percorsi di IeFP prevede, quindi, l'utilizzo dei seguenti modelli:

- l'Attestato di qualifica professionale (Modello A), che è il modello di attestazione rilasciato, al termine del percorso di IeFP, da tutte le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione ex Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
- il Certificato intermedio di competenza (Modello B), che è il modello di certificazione rilasciata, sia nell'ambito dei percorsi di IeFP che nell'ambito complessivo dell'intero sistema educativo, su richiesta degli interessati ex Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
- il Certificato delle Competenze di Base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che è il modello di attestazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti previsto dal D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, in linea con il Quadro Europeo delle Qualifiche;
- il Certificato di riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della Formazione Professionale alle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, che è il modello A previsto dal D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004 ;
- il Certificato di riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della Formazione Professionale al sistema dell' Istruzione per l'ammissione all'esame di qualifica presso gli Istituti di Istruzione Professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli ex Istituti d'Arte (oggi licei artistici), che è il modello B di cui al D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004;
- il Certificato di riconoscimento dei crediti formativi ai fini del passaggio dal sistema dell'Istruzione al sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che è il modello C di cui all' Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

I modelli di cui sopra si assumono nel presente documento quali format da utilizzare per:

- la certificazione finale in esito ai percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti Professionali e dagli Enti di Formazione Professionale;
- la certificazione intermedia delle competenze che è la certificazione degli esiti formativi in termini di conoscenze e abilità. Anche nell'ipotesi di interruzione del percorso ed in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite. Tale certificazione serve ad agevolare i passaggi reciproci ed interni tra Istruzione e IeFP;
- la certificazione dei crediti formativi intesi, secondo il D.M. n. 174/2001, come "valore attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione e di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata".

Le Istituzioni Scolastiche/Formative si fanno garanti, attraverso i propri rappresentanti legali, del rispetto delle procedure organizzative e valutative previste dalle norme vigenti ai fini del rilascio delle certificazioni dei percorsi.

7 – Validità dell'Anno Formativo e Organizzazione delle Prove Finali

7.1 – Obbligo di Frequenza

Al fine della validità dell'anno formativo, occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberate dal Collegio dei Docenti/Formatori e comunque non superiori al 10% del limite massimo consentito.

7.2 – Esami di Qualifica Professionale Triennale

L'anno scolastico/formativo ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno, secondo il calendario scolastico emanato annualmente dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

L'esame previsto al termine del percorso triennale/quadriennale rappresenta la modalità attraverso la quale si riscontra nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali tali da garantire il conseguimento della "Qualifica professionale".

Gli esami di qualifica si articolano in due momenti:

A – Prove strutturate relative ai 4 assi culturali;

B – Prove d'indirizzo specifico.

Fase A

Nel periodo precedente al termine delle lezioni, i docenti del corso, sulla base delle scelte didattiche operate durante il percorso formativo, sottopongono i candidati a prove strutturate pluridisciplinari di ammissione per l'accertamento delle competenze di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal corso.

Alle suddette prove segue lo scrutinio che costituisce la prima fase di valutazione d'esame, in cui il team dei docenti tiene in considerazione:

- gli esiti delle prove finali di ammissione;
- la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore annuale;
- il percorso formativo triennale dell'alunno;
- gli esiti delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro.

Il team dei docenti esprime un voto in decimi, per ciascun asse culturale, e un voto in centesimi per l'ammissione, e delibera con motivazione l'ammissione/non ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

L'ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi:

- frequenza di un numero di ore minimo pari al 75% del monte ore annuale di attività formative;
- insussistenza di eventuali insufficienze gravi;

- possesso della media di 6/10 nel profitto e nella valutazione del comportamento.

Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.

Fase B

L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" professionale che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all'area delle competenze tecnico professionali, possono essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esami ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto.

Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.

L'esame di qualifica non prevede prove orali.

La prova d'esame è valutata in centesimi.

7.3 - Commissione d'Esame

La Commissione d'esame si insedia a conclusione della Fase A dell'esame di qualifica.

È presieduta da un esperto designato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

E' composta da due docenti dell'area professionale designati dal Consiglio di classe e da un esperto proveniente dal mondo del lavoro (settore affine a quello della qualifica da rilasciare) designato dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica/Formativa.

Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa e alle indicazioni operative di riferimento. In particolare deve:

- verificare la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione;
- organizzare la riunione preliminare;
- presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d'esame;
- verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali;
- predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti;
- restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive.

La Commissione all'atto di insediamento in riunione preliminare procede a:

- verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
- concordare le caratteristiche, l'orario e le modalità di svolgimento della prova finale.

In caso di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, comprovati da idonea documentazione, il Dipartimento Regionale di Istruzione e Formazione Professionale ha la facoltà, di riconvocare, in seconda sessione, la Commissione per lo svolgimento delle prove.

7.4 – Composizione del Voto d'Esame

La Commissione, per il voto d'esame, ha a disposizione 20 punti e formula la valutazione in centesimi con le seguenti modalità:

PERCORSO FORMATIVO (frequenza, didattica, attività formativa in azienda, valutazione del comportamento)	Docenti del corso	Voto di ammissione in centesimi X	X
PROVE di AMMISSIONE			
ESAME	Commissione	Valutazione della prova di indirizzo in centesimi Y	VOTO FINALE =X+Y

L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di almeno 70/100.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio di ammissione e del punteggio della prova di indirizzo.

Il punteggio è attribuito dalla commissione di esami a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale la proposta del Presidente della commissione.

7.5 – Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale

A conclusione della sessione di esame i risultati dovranno essere immediatamente pubblicati.

Le Istituzioni Scolastiche/Formative rilasceranno l'Attestato di Qualifica Professionale (Modello A), ex Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Per gli allievi non idonei la Commissione, in sede di verbalizzazione, dovrà esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate.

7.6 - Esami per gli alunni con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento

Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nella normale attività didattica e, se deliberato dal Consiglio di Classe, la presenza del docente specializzato o in alternativa del personale esperto per la comunicazione.

8 - Passaggi Reciproci tra il Sistema dell'Istruzione e il Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Passaggi interni al Sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale

L'assetto del sistema regionale di IeFP ha quali elementi fondanti la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti che rappresentano gli strumenti di base che rendono praticabile il passaggio tra i canali formativi, si pongono a garanzia del concetto di reale integrazione tra i sistemi e rispettano il diritto di ogni persona alla valorizzazione e spendibilità delle proprie competenze, acquisite nei diversi ambiti formali ed anche informali.

Per dare attuazione ai passaggi reciproci dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale al sistema scolastico e viceversa nonché ai passaggi interni al sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale vengono previste modalità e procedure programmate e trasparenti finalizzate al riconoscimento dei *crediti formativi*.

In questa ottica, si richiama in primo luogo quanto stabilito dalla Conferenza Stato - Regioni del 28 ottobre 2004, che indica i modelli secondo i quali devono essere rilasciati: gli attestati di qualifica professionale a fine corso (Modello A); la certificazione delle competenze acquisite dalla persona durante il percorso di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale (Modello B); il modello di riconoscimento dei crediti in ingresso a nuovi percorsi (Modello C).

La certificazione delle competenze costituisce lo strumento essenziale per l'attribuzione del *credito formativo*.

8.1 - Passaggi Interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al fine di consentire i passaggi interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale fra le diverse tipologie di percorsi definiti ai sensi del D.M. n. 4/2011, vengono individuati come modelli di certificazione:

il modello B (certificato di competenze intermedio che costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze al termine di una o più unità formative svolte durante il percorso), allegato all'Accordo Stato - Regioni del 28 ottobre 2004;

il modello A (attestato di qualifica), allegato all'Accordo Stato - Regioni del 28 ottobre 2004, valido per l'iscrizione al IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento del Diploma quadriennale.

Con riferimento alla certificazione di competenze in itinere (Modello B) o all'attestato di Qualifica finale triennale (Modello A), per i passaggi interni al Sistema di IeFP (verso il percorso di istruzione e formazione professionale sussidiario integrativo di competenza degli Istituti professionali o da questo verso i percorsi realizzati dagli Enti di Formazione Professionale o i percorsi sussidiari complementari), un'apposita Commissione istituita presso le istituzioni Scolastiche/Formative, dopo avere valutato le competenze certificate (Modello A o B) e la documentazione del percorso formativo del candidato (Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado; il Foglio Notizie dell'alunno; i Programmi svolti; le schede di valutazione finali per ciascun anno formativo; l'eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurricolari; l'eventuale certificazione medica di disabilità e relativo PEP), può:

- accertare il livello delle competenze acquisite dall'allievo attraverso l'utilizzazione delle modalità ritenute più opportune;
- ammettere in via provvisoria il candidato alla frequenza dell'anno formativo richiesto riservandosi di organizzare apposite misure di accompagnamento in ingresso da

effettuare nel periodo estivo o all'inizio dell'anno formativo, attraverso appositi interventi di recupero, tutoraggio o laboratori e sviluppo delle competenze (LARSA).

Per il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi interni al Sistema di IeFP viene adottato il citato Modello C, allegato all'Accordo Stato - Regioni del 28 ottobre 2004.

Il riconoscimento dei crediti è necessario solo se il passaggio all'interno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale avviene fra le diverse tipologie di qualifica o di diploma professionale individuate dal D.M. n. 4/2011.

8.2 - Raccordi fra Canali Formativi Differenti

8.2.1 - Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione

Al fine di favorire il passaggio, dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione, degli studenti che intendano proseguire il percorso di studi per il conseguimento del Diploma di istruzione superiore quinquennale, le Istituzioni Scolastiche/Formative accreditate dalla Regione sono tenute a certificare le competenze e a documentarne il percorso formativo.

All'uopo si usano le seguenti certificazioni di competenze:

- Certificazione di competenze acquisite (da compilare secondo il Modello A o B allegati all'Accordo Stato Regioni del 28 ottobre 2004);
- Certificazione delle competenze di base ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;
- Certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'interno di LARSA.

Ulteriori documenti che attestano il percorso formativo sono:

- i programmi svolti per ogni anno formativo del percorso di istruzione e formazione professionale;
- le schede con le valutazioni riportate per ciascun anno formativo;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEP.

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione Superiore è definito sulla base della normativa nazionale vigente. La Commissione esaminatrice dell'Istituzione scolastica utilizza i modelli A/B, di cui al D.M. n. 86/2004.

8.2.2 - Passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al fine di favorire il passaggio, dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, degli studenti che intendano conseguire un attestato di qualifica professionale, le Istituzioni Scolastiche sono tenute a certificare le competenze e a documentarne il percorso formativo.

All'uopo si usano le seguenti certificazioni:

- Certificazioni acquisite (Titolo di studio o certificazione intermedia delle competenze – pagella finale ed intermedia);
- Certificazione delle competenze di base ai fini dell' assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;
- Certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'interno di LARSA.

Ulteriori documenti che attestano il percorso scolastico sono:

- i programmi svolti nel per ogni anno scolastico frequentato;
- le schede con le valutazioni riportate per ciascun anno scolastico;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEP.

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale è definito sulla base della normativa nazionale vigente. La Commissione esaminatrice dell'Istituzione Formativa utilizza il modello C di cui all' Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004. In ottemperanza a quanto previsto al punto 11 del citato Accordo, il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato, secondo il *Modello C*, anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale *non più soggette all'obbligo di istruzione e che abbiano compiuto i 18 anni*; in tale caso, la Commissione deve prevedere il *coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi* interessati (istruzione, formazione, lavoro) e deve attribuire peso anche alle autodichiarazioni, ai titoli ed alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza.

8.3 – Quadro Riassuntivo

La duplice azione certificativa prevista dall'Accordo del 28 ottobre 2004 e dal D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004 e i rispettivi **modelli certificativi**, che sono stati già riportati nel paragrafo precedente, vengono esemplificati nel seguente quadro sinottico:

Sistema di IeFP → Sistema di Istruzione				Sistema di Istruzione → Sistema IeFP			
USCITA		INGRESSO		USCITA		INGRESSO	
Certificazione		Riconoscimento crediti		Certificazione		Riconoscimento crediti	
Finale	Intermedia	Finale	Intermedia	Finale	Intermedia	Finale	Intermedia
Attestato regionale di qualifica professionale: modello A Accordo 28/10/04	Certificazione intermedia delle competenze Modello B Accordo 28/10/04	Modello A/B D.M. n. 86/04	Modello A/B D.M. n. 86/04	Titolo di studio	Certificazione intermedia delle competenze <i>Pagella finale ed intermedia</i>	Certificazione dei crediti in ingresso: modello C Accordo 28/10/04	certificazione di riconoscimento dei crediti in ingresso: modello C Accordo 28/10/04

8.4 – Il Processo di Riconoscimento dei Crediti Formativi

In materia di "certificazione delle competenze" e dei "crediti" l'elemento da trasferire, nei passaggi interni al sistema di IeFP e nei passaggi tra sistema dell'Istruzione e sistema dell'IeFP, è quanto l'allievo ha effettivamente appreso in quanto capace di agire. Ciò richiede il passaggio da una logica e da una prassi che pongono al centro il percorso formativo, l'insegnamento e la relativa articolazione dei contenuti disciplinari ad una logica dell'*apprendimento*, ponendo l'accento sul risultato, ossia sulle reali acquisizioni e sull'apprendimento effettivo del soggetto (=competenza), indipendentemente dai diversi contesti in cui ciò avviene, siano essi di tipo formale e informale.

Il processo di riconoscimento del credito formativo prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:

1) azioni di accompagnamento preventive

Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza individuale relativa all'analisi della situazione ed alla individuazione di eventuali proposte di integrazione. L'obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente al possesso di crediti, ai possibili livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione preventiva o successiva.

2) costituzione della Commissione per i passaggi interni o per i passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al riconoscimento dei crediti per i passaggi interni o verso il Sistema di IeFP si provvede attraverso specifiche Commissioni.

Le Commissioni sono istituite presso le **istituzioni scolastiche o enti di formazione professionale accreditati dalla Regione per i servizi di IeFP** ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

3) composizione della Commissione:

per gli Enti di Formazione

Il collegio dei formatori individua due formatori esperti in processi formativi e valutativi, variando la composizione della Commissione in relazione alle valutazioni da effettuare. Le Commissioni vengono designate dalle Istituzioni Formative, che possono avvalersi del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso sia di esperti esterni del mondo del lavoro e dell'istruzione.

Per le istituzioni scolastiche

Il Collegio dei docenti designa i docenti che faranno parte della commissione, variando la **composizione** della stessa in relazione alle valutazioni da effettuare.

La Commissione si potrà anche avvalere di **esperti** del mondo del lavoro e della formazione professionale, nominati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della Commissione stessa. Nelle more della costituzione degli elenchi previsti dall'O.M. n.87/2004 le scuole possono designare esperti individuati attraverso le esperienze consolidate di rapporto scuola-lavoro.

4) accertamento attraverso evidenze

L'esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito avviene sulla base dell'apposita **documentazione** presentata dall'allievo e delle relative certificazioni che costituiscono oggetto di valutazione della Commissione stessa che

opera sulla base di **criteri** appositamente e preliminarmente definiti. Ai fini della legittimità delle proprie delibere, la Commissione deve definire ed esplicitare i criteri in modo articolato.

5) accertamento attraverso prove

Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle competenze, è possibile integrarle con **prove** pratiche e/o teoriche e con colloquio cui sottoporre l'allievo, relativamente ad ambiti non coperti, del tutto o in parte, da certificazioni. Si ricorda che, poiché la normativa non prevede procedure e modalità obbligate di verifica, la Commissione è libera di predisporre le **modalità** più adeguate a questo fine.

Oltre ai modelli di certificazione allegati all'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 ottobre 2004 ed alla certificazione delle competenze di base per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, da redigere ai sensi del D.M. n. 139/2007, a titolo orientativo si ricordano le tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente che possono costituire un riferimento per tali deliberati:

- titoli di studio (qualifiche e diplomi);
- pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici;
- certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da istituzioni formative, relativamente a *"esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi"*(Legge n. 53/03, art. 2, l. i);
- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o formativo di un allievo (D.P.R. n. 323/199, art. 12);
- esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relativi, in particolare, *"alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport"*(D.M. n. 49/2000, art. 1);
- attestazione relativa a *"conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione"* (D.P.R. n. 257/2000, art. 6, comma1), rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a quanto previsto dalla specifica normativa vigente.

Sono altresì previste le autocertificazioni, in relazione a quanto previsto dall'Accordo 28 ottobre 2004, punto 9. Si ricorda che l'autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e deve essere validata attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

6)rilascio delle certificazioni e riconoscimento dei crediti

Si rimanda a quanto previsto nei paragrafi 8.1 e 8.2.

7)azioni di accompagnamento successive

La normativa in essere (O.M. n. 87/04, art. 5, comma 1) prevede che la Commissione contestualmente alla certificazione provveda *"alla indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane, in caso di certificazione di livello base non raggiunto, da effettuarsi mediante la frequenza di corsi di recupero nel primo anno di inserimento"*. Si tratta di moduli individualizzati di durata, comunque, sino max a 100 ore che consentano il recupero delle competenze necessarie per la proficua fruizione del percorso di qualifica.

Si propongono qui alcuni orientamenti in proposito:

Modalità di effettuazione: l'azione di sostegno ed integrazione per essere efficace non dovrà limitarsi all'erogazione di ore di lezione in presenza, ma dovrà avvenire in modo personalizzato ed articolarsi liberamente in azioni di lezione, laboratori ed esercitazioni;

Collocazione temporale: va attentamente valutata la collocazione di queste azioni nel periodo estivo o in quello dell'immediato inizio d'anno formativo. Tale collocazione dovrà tenere conto delle necessità formative (che in alcuni casi saranno precedenti all'inizio delle attività scolastiche), delle disponibilità organizzative e delle ipotesi di efficacia;

Tutoraggio: è importante prevedere che la funzione di assistenza nella fase di inserimento e certificazione possa proseguire anche nella fase successiva, in funzione del successo formativo;

Registrazione: è opportuno che gli esiti degli interventi integrativi siano registrati; a tal fine si possono utilizzare i modelli di certificazione adottati per l'inserimento.

9. Disposizioni finali

Le presenti Linee Guida contengono le modalità di progettazione e realizzazione dell'Offerta Formativa Regionale di IeFP e fanno riferimento alle figure nazionali incluse nel Repertorio dell'Offerta di Istruzione e Formazione professionale (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5).

Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.D.G. n. 1532 del 14 aprile 2011, provvede all'aggiornamento ed alle modifiche delle disposizioni contenute nel presente documento per rispondere a ulteriori esigenze e al fine del loro adeguamento a indicazioni nazionali successivamente approvate.